

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2441

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CENTEMERO, MOLINARI, ANDREUZZA, BOF, CATTOI, CAVANDOLI,
DARA, PIERRO**

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023,
n. 209, per la promozione di investimenti produttivi in Italia da
parte dei lavoratori impatriati

Presentata il 5 giugno 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di rafforzare l'efficacia e l'impatto del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Tale regime, ispirato a criteri di competitività fiscale e attrazione del capitale umano ad alta qualificazione, prevede una parziale detassazione del reddito prodotto nel nostro Paese da soggetti che vi trasferiscano la residenza per ragioni lavorative, al fine di incentivare il rientro o l'arrivo di professionalità di alto profilo.

Sebbene l'impianto normativo vigente abbia già mostrato un impatto positivo, si ritiene che ulteriori interventi possano migliorarne l'efficacia strategica, in partico-

lare attraverso l'introduzione di un sistema di condizionalità che leghi l'estensione temporale del beneficio fiscale alla realizzazione di investimenti che producano effetti positivi sull'economia nazionale. L'intento è duplice: da un lato, favorire la permanenza stabile nel territorio di soggetti qualificati, evitando fenomeni di mobilità opportunistica e temporanea; dall'altro lato, promuovere un uso produttivo della maggiore disponibilità economica derivante dal trattamento fiscale agevolato, orientandola verso settori e strumenti funzionali allo sviluppo sostenibile e all'innovazione del Paese.

La presente proposta di legge prevede quindi che i soggetti già beneficiari delle agevolazioni possano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina o entro dodici mesi dalla data del loro

trasferimento in Italia, esercitare un'opzione per prolungare di ulteriori tre anni il regime agevolato, a condizione che gli stessi effettuino determinati investimenti qualificati. Tali investimenti possono riguardare strumenti di capitale di rischio, come azioni di società italiane quotate nel segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione *Euronext Growth Milan* o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di nuova costituzione che coinvestono nel fondo nazionale strategico istituito ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ma anche strumenti più tradizionali come i buoni del Tesoro poliennali di lungo periodo ovvero investimenti in piani di risparmio a lungo termine, in *start-up* innovative o in attività di ricerca scientifica tramite erogazioni liberali in favore di enti qualificati.

A garanzia della serietà dell'impegno richiesto, sono previsti vincoli temporali minimi per la detenzione o di reinvestimento in caso di dismissione anticipata, nonché un versamento pari allo 0,5 per cento del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente a quello in corso, quale condizione per l'esercizio dell'opzione. È, inoltre, stabilito un importo mi-

nimo di investimento in strumenti finanziari produttivi, con riduzioni proporzionali previste in presenza di figli a carico, in conformità ai principi di equità fiscale e promozione della natalità. Viene, infine, richiesto il mantenimento della residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni successivi all'esercizio dell'opzione, pena la decadenza dai benefici e il conseguente recupero delle agevolazioni fruite.

L'intervento si colloca in una logica di valorizzazione delle politiche fiscali, non solo come strumenti di attrazione di capitale umano, ma anche come leve per orientare il risparmio privato verso impieghi economicamente e socialmente virtuosi.

La misura, pur introducendo una temporanea estensione del beneficio, risulta neutra o positiva dal punto di vista degli effetti di finanza pubblica, grazie al contributo versato dai beneficiari, ai vincoli di permanenza fiscale e soprattutto al potenziale effetto moltiplicativo degli investimenti richiesti, sotto il profilo della crescita, dell'occupazione e dell'innovazione.

Si tratta, dunque, di una misura equilibrata e coerente con gli obiettivi di rafforzamento del sistema produttivo nazionale, della capitalizzazione delle imprese italiane e della sostenibilità del sistema fiscale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *10-bis*. I soggetti che, alternativamente, fruiscono dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 o fruivano, alla data del 31 dicembre 2024, dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 9, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero entro dodici mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia, se successiva, possono optare per prolungare l'applicazione dei benefici previsti, rispettivamente, dalle citate disposizioni per tre ulteriori periodi d'imposta qualora soddisfino almeno uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere, rispettando altresì il limite minimo di investimento stabilito dal comma *10-ter*, secondo periodo:

a) abbiano acquistato o sottoscritto tramite offerta pubblica iniziale un controvalore pari ad almeno 100.000 euro in azioni di società per azioni con sede legale in Italia, quotate nel segmento *Euronext Growth Milan* del mercato regolamentato gestito dalla società Borsa italiana Spa. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale impiegato ai sensi delle lettere b), d), e) e f). Il soggetto di cui all'alinea si impegna a non vendere tali partecipazioni per almeno tre anni, salvo il caso in cui reinvesta un pari controvalore in strumenti equivalenti entro tre mesi dalla data della cessione;

b) abbiano investito un controvalore complessivo pari ad almeno 100.000 euro in uno o più piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, compresi quelli costituiti ai sensi del comma *2-bis* dell'articolo *13-bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere *a)*, *d)*, *e)* e *f)* del presente comma. Il soggetto di cui all'alinea si impegna a detenere gli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni e, in caso di rimborso anticipato, a reimpiegare il controvalore ricevuto ai sensi della presente lettera o delle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* entro sei mesi dalla data del rimborso;

c) abbiano acquistato o sottoscritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un controvalore pari ad almeno 500.000 euro di buoni del Tesoro poliennali con vita residua pari ad almeno 10 anni alla data dell'acquisto. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale impiegato ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *f)*. Il soggetto di cui all'alinea si impegna a non vendere tali titoli per almeno cinque anni e, in caso di rimborso anticipato, a reimpiegare il controvalore ricevuto ai sensi della presente lettera o delle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *f)* entro sei mesi dalla data del rimborso;

d) abbiano sottoscritto un controvalore minimo pari ad almeno 100.000 euro in quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di nuova costituzione coinvestitori nel Fondo nazionale strategico indiretto, istituito ai sensi del comma 5-*bis* dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove tali OICR siano aperti alla sottoscrizione da parte di investitori individuali. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale impiegato ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *e)* e *f)* del presente comma. Il soggetto di cui all'alinea si impegna a detenere gli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni e, in caso di rimborso anticipato, a reimpiegare il controvalore ricevuto ai sensi della presente lettera o delle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e *f)* entro sei mesi dalla data del rimborso;

e) abbiano investito un controvalore pari ad almeno 100.000 euro in *start-up*

innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *d)* e *f)* del presente comma. Il soggetto di cui all'alinea si impegna a non vendere le partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni, salvo il caso in cui reinvesta un pari controvalore in strumenti equivalenti entro tre mesi dalla data della cessione;

f) abbiano effettuato erogazioni liberali in denaro pari ad almeno 50.000 euro in favore di fondazioni o associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 2023.

10-ter. L'opzione di cui al comma 10-*bis* è esercitata con il versamento di un importo pari allo 0,5 per cento del reddito oggetto dell'agevolazione relativo al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di esercizio dell'opzione stessa. In ogni caso, la somma degli investimenti effettuati ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 10-*bis* non può essere inferiore a euro 30.000. Gli importi di cui alle lettere *a)* a *f)* del medesimo comma 10-*bis* sono ridotti di un quarto se il soggetto ha almeno un figlio a carico e della metà se ha almeno tre figli a carico alla data di esercizio dell'opzione. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 10-*bis* si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per quattro anni. In caso contrario decadono dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con l'applicazione dei relativi interessi.

10-quater. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 10-*bis* ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0147280